

7.12.2011

A7-0372/84

Emendamento 84
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein
Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

A7-0372/2011

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) elaborare certificati di abilitazione professionale nel settore marittimo in collaborazione con i centri di formazione e l'industria. A tal fine è necessario esaminare ulteriormente la creazione di una rete di centri di formazione marittima;

Or. en

7.12.2011

A7-0372/85

Emendamento 85
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein
Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

A7-0372/2011

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) perseguire l'obiettivo di creare una scuola europea che sia un centro di riferimento e di eccellenza nel settore della formazione marittima;

Or. en

7.12.2011

A7-0372/86

Emendamento 86
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein
Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

A7-0372/2011

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis – lettera b (nuova)
Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

b) il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi, nel rispetto di una rappresentanza equilibrata di donne e uomini, e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2."

Or. en

7.12.2011

A7-0372/87

Emendamento 87
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein
Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

A7-0372/2011

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis – lettera a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. La composizione del consiglio di amministrazione rispetta il principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini."

Or. en

7.12.2011

A7-0372/88

Emendamento 88
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein
Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

A7-0372/2011

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***3 ter) All'articolo 12 è aggiunto il
seguente paragrafo 1 bis:***

***"1 bis. Il principio dell'uguaglianza di
genere è rispettato anche nell'elezione del
presidente e del vicepresidente."***

Or. en

7.12.2011

A7-0372/89

Emendamento 89
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein

A7-0372/2011

Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento **provocato dalle navi** e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione, **nel rispetto del principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini**, per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. **Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione della nomina.** Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Or. en

AM\886410IT.doc

PE472.796v01-0001-00

7.12.2011

A7-0372/90

Emendamento 90
Izaskun Bilbao Barandica
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Knut Fleckenstein
Agenzia europea per la sicurezza marittima
COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

A7-0372/2011

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. I capi dipartimento sono nominati, **nel rispetto del principio dell'uguaglianza di genere**, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Or. en